



IN QUESTO NUMERO

- Ministero dell'Interno: Organo di revisione economico-finanziaria delle unioni di comuni - Circolare F.L. 12/2014 del 3 luglio 2014.
- Ministero dell'Interno: riparto delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale, per l'anno 2014 - Comunicato del 4 luglio 2014.
- Aggiornamento dati Fondo di solidarietà comunale 2013.
- Ministero dell'Interno: Nuova certificazione (facoltativa) relativa alla comunicazione da parte dei soli comuni del tempo medio dei pagamenti effettuati nell'anno 2013 e del valore degli acquisti di beni e servizi - Comunicato del 2 luglio 2014.
- Ministero dell'Interno: Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale per l'elezione dei consigli metropolitani e del presidente e dei consigli provinciali in applicazione della L. 56/2014.
- Prestazione di lavoro nella giornata di riposo settimanale e riposo compensativo - Orientamento applicativo ARAN.
- Ragioneria Generale dello Stato: circolare n. 21 del 25 giugno 2014 concernente le disposizioni introdotte dall'art. 27 del D.L. 66/2014 in merito all'invio delle fatture alla piattaforma per la certificazione dei crediti per il monitoraggio dell'intero ciclo di vita dei debiti commerciali.
- Ministero dell'Interno: Informazioni per la pubblicazione delle sedi di segreteria.

Ministero dell'Interno: Organo di revisione economico-finanziaria delle unioni di comuni - Circolare F.L. 12/2014 del 3 luglio 2014.

Il Ministero dell'Interno fornisce alcuni primi orientamenti, anche in risposta a quesiti pervenuti, in merito all'Organo di revisione economico-finanziaria delle unioni di comuni che svolgono tutte le funzioni fondamentali dei comuni membri .

Il Testo unico sull'ordinamento degli enti locali, al comma 3 dell'articolo 234, affida l'esercizio della funzione di revisione economico-finanziaria ad un revisore.

Ai sensi del successivo comma 3-bis, sono escluse dall'applicazione di tale principio le unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte, per le quali è previsto che la revisione sia svolta da un collegio di tre componenti che svolge le medesime funzioni anche per i comuni membri dell'unione.

Su tale disciplina si inserisce l'articolo 1, comma 110, lett. c), della citata legge n. 56 del 2014, il quale prevede la possibilità di svolgimento da parte delle unioni di comuni in forma associata, anche per i comuni che le costituiscono, delle funzioni dell'organo di revisione; l'esercizio della funzione è attribuito ad un unico revisore nelle unioni che non superano 10.000 abitanti e ad un collegio di revisori nelle unioni che superano tale limite demografico.

Pertanto, nell'ipotesi in cui ci si avvalga della facoltà prevista dal citato art.110, lett. c), a prescindere dalla quantità di funzioni svolte dall'unione per conto dei comuni membri, ove l'unione non superi il limite demografico dei 10.000 abitanti la revisione contabile, sarà attribuita ad un solo revisore.

Al superamento di tale soglia, invece, scatta la competenza di un collegio di revisori.

La concentrazione delle funzioni di revisione contabile in capo ad un unico organo, monocratico o collegiale, prevista dalla legge n. 56 del 2014 appare rispondente ad esigenze di semplificazione amministrativa e di riduzione dei costi di gestione.

In tale ottica la norma rimette agli enti locali associati la valutazione circa l'opportunità di fare ricorso all'esercizio unitario di tale delicata funzione, utilizzando modalità dalla stessa individuate.

Occorre, tuttavia, tenere conto che la richiamata disposizione di cui all'articolo 1, comma 110, lett. c) della legge n. 56 del 2014, disciplina, seppure come ipotesi facoltativa, le condizioni dello svolgimento da parte dei comuni che fanno parte dell'unione, in forma associata, delle funzioni dell'organo di revisione anche per i comuni che fanno parte dell'unione, per cui si ritiene che tali particolari condizioni relative alla diversificata composizione dell'organo di revisione in ragione della dimensione demografica dei comuni, si applichino anche alla fattispecie prevista dall'articolo 234, comma 3-bis, del decreto legislativo n.

267 del 2000.

Pertanto, per tali fattispecie, ossia nel caso di unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni, a norma del citato articolo 234, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 267 del 2000, l'organo di revisione esercita le medesime funzioni anche nei comuni che ne fanno parte e sarà costituito, alla luce di quanto previsto dall'articolo 1, comma 110 lett. c), della legge n. 56 del 2014, da un unico revisore nel caso in cui la popolazione complessiva dei comuni non superi i 10.000 abitanti e da un collegio composto da tre membri, per le unioni che superano tale limite.

Sempre relativamente alle unioni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte, sussistendo i presupposti applicativi del citato articolo 234, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 267 del 2000, in ordine ai quali si richiama quanto già osservato con la ministeriale n. 57782 del 24 giugno 2013, resta fermo il disposto di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del decreto legge n. 174 del 2012, il quale prevede che, all'atto della costituzione del collegio o del revisore unico delle predette unioni, decadono i revisori in carica nei comuni che fanno parte dell'unione.

<http://finanzalocale.interno.it/circ/fl12-14.html>

Ministero dell'Interno: riparto delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale, per l'anno 2014 - Comunicato del 4 luglio 2014.

Il Ministero dell'Interno rende noto che è disponibile il riparto delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale, per l'anno 2014 a favore delle Regioni individuate ai sensi delle intese n. 41 e n. 43 del 10 aprile 2014 sancite in sede di Conferenza Unificata.

Tutti i dati sono reperibili su:

<http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com040714.html>

Aggiornamento dati Fondo di solidarietà comunale 2013

Il Ministero dell'Interno rende disponibili i dati aggiornati al 2 luglio 2014 relativi all'importo rideterminato della quota di alimentazione del Fondo e l'ammontare del Fondo di solidarietà comunale 2013.

Ulteriori informazioni su:

<http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com240614b.html>

Ministero dell'Interno: Nuova certificazione (facoltativa) relativa alla comunicazione da parte dei soli comuni del tempo medio dei pagamenti effettuati nell'anno 2013 e del valore degli acquisti di beni e servizi - Comunicato del 2 luglio 2014

Il Ministero dell'Interno rende noto che a seguito delle modifiche introdotte in sede di conversione del decreto legge n. 66/2014 si è ritenuto necessario dare la possibilità ai comuni di poter trasmettere facoltativamente una nuova certificazione sul concorso alla riduzione della spesa pubblica sostitutiva di quella precedentemente inviata o di trasmettere la medesima certificazione anche se non precedentemente inviata.

Pertanto, con decreto del Ministero dell'Interno del 2 luglio 2014, in corso di pubblicazione, è stato approvato il nuovo certificato facoltativo relativo alla comunicazione da parte dei comuni del tempo medio dei pagamenti effettuati nell'anno 2013 e del valore degli acquisti di beni e servizi sostenuti nel medesimo anno relativi ai codici SIOPE indicati nella tabella B del decreto legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89.

Sul sito della Direzione Centrale della Finanza Locale è possibile prendere visione della circolare F.L. 11/2014 del 2 luglio 2014 con cui si forniscono istruzioni e chiarimenti indispensabili per una corretta determinazione dei

dati richiesti nella certificazione, che potrà essere trasmesso dai comuni attraverso apposito sistema telematico che sarà attivo dal 2 luglio alle ore 12:00 del 25 luglio 2014 sul medesimo sito alla pagina web: http://finanzalocale.interno.it/ser/tbe_l_intro.html.

Possono trasmettere il certificato sia i comuni che hanno già inviato il certificato utilizzando il modello approvato con il decreto del Ministero dell'Interno dell'8 maggio 2014 che quelli che non lo hanno mai prodotto.

Il nuovo certificato sostituisce quello precedentemente prodotto.

Possono, altresì, trasmettere la certificazione i comuni costituiti nell'anno 2014 a seguito di fusione.

Tali enti dovranno riportare nella certificazione i dati determinati dalla sommatoria di quelli provenienti dai bilanci dell'anno 2013 dei comuni facenti parte della medesima fusione.

Per eventuali quesiti amministrativi gli enti possono rivolgersi esclusivamente all'indirizzo email dedicato help.certificazioni@interno.it.

Ulteriori informazioni su:
http://finanzalocale.interno.it/ser/tbe_l/ManualeUtenteCertificazioniPDF.pdf

Ministero dell'Interno: Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale per l'elezione dei consigli metropolitani e del presidente e dei consigli provinciali in applicazione della L. 56/2014.

Con circolare n. 32 del 1 luglio 2014 il Ministero dell'Interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, fornisce le linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale per l'elezione dei consigli metropolitani e del presidente e dei consigli provinciali in applicazione della L. 56/2014.

Il corpo elettorale, per le elezioni dei consigli metropolitani, sia per le elezioni del presidente e dei consigli provinciali, è costituito dai sindaci e dai consiglieri comunali in carica. Non possono, quindi, far parte del corpo elettorale gli ex amministratori elettivi dei comuni, cioè i sindaci e i consiglieri comunali, nei casi in cui il comune risulti per qualsiasi motivo commissariato.

Circa la data delle elezioni, il DL 90/201 stabilisce che le elezioni del consiglio metropolitano si svolgono entro il 30 settembre 2014.

La Circolare suggerisce di svolgere le consultazioni nella giornata di domenica 28 settembre 2014, con inizio delle operazioni di voto alle ore 8 e chiusura delle operazioni stesse alle ore 20.

Prestazione di lavoro nella giornata di riposo settimanale e riposo compensativo - Orientamento applicativo ARAN.

L'Aran ha recentemente risposto al quesito se possa essere riconosciuto più di un giorno di riposo compensativo ad un lavoratore che abbia reso una prestazione lavorativa di 12 ore nel giorno del riposo settimanale.

L'Aran ricorda anzitutto che nel caso di personale che, per particolari esigenze di servizio ed in via eccezionale presta la propria attività in giornata di riposo settimanale (di norma, di domenica), ai fini della individuazione della disciplina applicabile, occorre fare riferimento a quanto previsto dall'art. 24, comma 1, del CCNL del 14.9.2000, come modificato dall'art. 14 del CCNL del 4.10.2001, secondo il quale "1. Al dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del giorno di riposo settimanale deve essere corrisposto, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata, un compenso aggiuntivo pari al 50% della retribuzione oraria di cui all'art. 52, comma 2, lett. b) (ora art.10 del CCNL del 9.5.2006), con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo".

Relativamente alla portata applicativa di tale disciplina, anche sulla base della formulazione della stessa, l'Aran nei propri orientamenti ha sempre

precisato che:

a) dal punto di vista del trattamento economico, al lavoratore che presta lavoro nel giorno del riposo settimanale spetta solo un compenso aggiuntivo pari ad una maggiorazione del 50% della retribuzione oraria di cui all'art. 52, comma 2, lett. b) del CCNL del 14.9.2000, come sostituito dall'art. 10 del CCNL del 9.5.2006, commisurato alle ore di lavoro effettivamente prestate (pertanto, ad esempio, fatto 100 il valore della retribuzione oraria di cui all'art.10, comma 2, lett. b), del CCNL del 9.5.2006 l'importo del compenso dovuto al lavoratore sarà pari a 50 - e non a 150 per ogni ora di lavoro prestato);

b) al lavoratore spetta, sulla base della medesima disciplina contrattuale, anche un riposo compensativo di durata esattamente corrispondente a quella della prestazione lavorativa effettivamente resa (dichiarazione congiunta n. 13 allegata al CCNL del 5.10.2001).

Le suddette ore dovranno essere portate in detrazione alla durata ordinaria della settimana in cui il lavoratore fruirà del riposo compensativo. Pertanto il lavoratore, ad esempio, nel caso di un orario di lavoro articolato su sei giorni settimanali, in presenza di una prestazione effettiva di 12 ore resa nel giorno del riposo settimanale, beneficerà di una giornata intera di riposo compensativo (corrispondente mediamente a 6 ore) più un ulteriore

periodo di riposo pari a alle ulteriori 6 ore.

Secondo la disciplina contrattuale, tale riposo deve essere fruito entro il termine di 15 giorni dalla prestazione e comunque non oltre il bimestre successivo.

Tali termini non hanno natura perentoria, ma sollecitatoria del corretto adempimento da parte del datore di lavoro pubblico. L'ente, necessariamente ed anche tempestivamente, deve provvedere sempre a far fruire questi riposi al personale interessato.

In proposito si deve ricordare che si tratta di un riposo volto a consentire al lavoratore di godere di quello settimanale, espressamente garantito dalla legge come diritto soggettivo, dallo stesso precedentemente non fruito per ragioni di servizio.

Proprio, per tale aspetto, si ritiene che il riposo compensativo di cui si tratta possa essere anche non fruito ed essere sostituito da forme di monetizzazione.

<http://www.aranagenzia.it/araninforma/index.php/giugno-2014/244-attualita/1059-attualita3>

Ragioneria Generale dello Stato: circolare n. 21 del 25 giugno 2014 concernente le disposizioni introdotte dall'art. 27 del D.L. 66/2014 in merito all'invio delle fatture alla piattaforma per la certificazione dei crediti per il monitoraggio dell'intero ciclo di vita dei debiti commerciali.

Con la circolare n. 21 del 25 giugno, la Ragioneria Generale dello Stato fornisce alle amministrazioni pubbliche interessate elementi informativi per l'attuazione di talune disposizioni previste dal decreto-legge in oggetto che ha definito un quadro di norme volte al monitoraggio permanente dei debiti delle pubbliche amministrazioni e dei relativi tempi di pagamento, al fine di accelerare il pagamento dei debiti arretrati e prevenire la formazione di un nuovo stock di debito.

In particolare, l'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 introduce significative novità che riguardano sia le modalità di utilizzo che il ruolo della piattaforma per la certificazione dei crediti (PCC).

Le funzionalità del sistema PCC, che attualmente permettono di comunicare e certificare i debiti scaduti per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali, saranno integrate con nuovi moduli applicativi, che supporteranno in modo continuativo il monitoraggio dei predetti debiti e dei

relativi tempi di pagamento.

In particolare, l'utilizzo regolare del sistema PCC da parte dei soggetti interessati permetterà di tracciare e rendere trasparente l'intero ciclo di vita dei debiti commerciali per i quali sia stata emessa fattura (o richiesta equivalente di pagamento) a decorrere dal 1° luglio 2014, sia in formato cartaceo che elettronico.

Al riguardo, si rammenta che il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55, prescrive l'obbligo della fatturazione elettronica nei confronti delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie fiscali e di alcuni enti pubblici a decorrere dal 6 giugno 2014, mentre il termine per le altre pubbliche amministrazioni è stato fissato al 31 marzo 2015 dall'articolo 25 del D.L. 66/2014.

Ulteriori informazioni su :

http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2014/Circolare_del_25_giugno_2014_n_21.pdf

Ministero dell'Interno: Informazioni per la pubblicazione delle sedi di segreteria.

Ai sensi della deliberazione del Cda dell'ex Agenzia nazionale n. 150/1999 e dell'art. 15 del DPR 465/1997, i Sindaci o i Presidenti di provincia che intendono avviare il procedimento di nomina di cui all'art. 99 del T.U. degli

Enti Locali (D.Lgs. 267/2000) chiedono all'Albo Nazionale o Regionale di pubblicare l'avviso di ricerca di un segretario per l'Ente.

Per i comuni con popolazione superiore a 65.000 abitanti (ivi compresi le sedi di segreteria riclassificate), i comuni capoluogo di provincia e le Amministrazioni provinciali le istanze di pubblicazione devono essere inviate direttamente all'Albo Nazionale.

Per i comuni con popolazione fino a 65.000 abitanti (ovvero fino alle sedi di segreteria di classe II), le istanze di pubblicazione devono essere inviate agli Albi Regionali di competenza, i quali previo riscontro formale e sostanziale delle stesse ne richiederanno la pubblicazione all'Albo Nazionale tramite l'apposito modulo.

Gli avvisi di avvio del procedimento di nomina del segretario sono pubblicati sul sito internet www.agenziasegretari.it ogni martedì e venerdì. Pertanto, le suddette richieste devono pervenire all'Albo Nazionale entro le h. 11.00 dei medesimi giorni, con la precisazione che qualora tale orario non sia rispettato le stesse saranno evase nell'avviso di pubblicazione successivo.

Ai sensi della deliberazione n. 150/1999, per consentire ai segretari interessati di manifestare al Sindaco o al Presidente l'interesse alla nomina nella sede, tale avviso resta in pubblicazione, sul sito internet dell'Albo, per dieci giorni consecutivi, durante i quali il capo dell'amministrazione non può procedere né all'individuazione né alla nomina del segretario titolare.

Non si può dare corso alle richieste di pubblicazione quando il termine perentorio di 120 gg. previsto per la conclusione del procedimento di nomina (decorrente, giusto il disposto della deliberazione del CdA dell'ex Agenzia nazionale n. 333/2001, dall'atto della proclamazione degli eletti) viene a cadere nell'intervallo temporale dei dieci giorni in cui, ai sensi della deliberazione n. 150/1999, l'avviso resta pubblicato sul sito internet dell'Albo Nazionale e durante i quali il capo dell'amministrazione non può procedere né all'individuazione né alla nomina del segretario titolare, con la conseguenza della conferma ope legis del segretario in servizio come titolare.

Gli Albi regionali forniranno ogni chiarimento utile in merito alla procedura da qua agli enti locali interessati che sono invitati a far pervenire con congruo anticipo le richieste di pubblicazione.

<http://www.agenziasegretari.it/?p=8064>